



COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Provincia di Rimini

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)***

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 03/09/2014

In vigore dal 1° gennaio 2014

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2	<i>Gettito di imposta riservata allo Stato</i>	Pag. 3
Art. 3	<i>Presupposto impositivo ed esclusioni</i>	Pag. 3
Art. 4	<i>Assimilazioni all'abitazione principale</i>	Pag. 4
Art. 5	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	Pag. 4
Art. 6	<i>Definizione di abitazione principale e relative pertinenze</i>	Pag. 4
Art. 7	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli</i>	Pag. 5
Art. 8	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	Pag. 5
Art. 9	<i>Fabbricati parzialmente costruiti o recuperati</i>	Pag. 7
Art. 10	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili</i>	Pag. 7
Art. 11	<i>Riduzioni per i terreni agricoli</i>	Pag. 8
Art. 12	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>	Pag. 9
Art. 13	<i>Dichiarazione</i>	Pag. 10
Art. 14	<i>Attività di controllo e istituti deflattivi del contenzioso</i>	Pag. 10
Art. 15	<i>Versamenti</i>	Pag. 11
Art. 16	<i>Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento</i>	Pag. 12
Art. 17	<i>Sanzioni ed interessi</i>	Pag. 12
Art. 18	<i>Rimborsi e compensazione</i>	Pag. 12
Art. 19	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 13
Art. 20	<i>Disposizioni finali</i>	Pag. 13

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Misano Adriatico dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – GETTITO DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

ART. 3 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO ED ESCLUSIONI

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, nella misura deliberata dal Comune.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) all'unità immobiliare assimilata all'abitazione principale dal successivo articolo 4;
- f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

ART. 4 – ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

- 1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

**ART. 5 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE
E TERRENO AGRICOLO**

- 1. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

ART. 6 – DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

- 2. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per

l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. Le agevolazioni operano sulle pertinenze a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

ART. 7 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992.
3. Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 5, del D.L. n. 201/2011.

ART. 8 – BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge n. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
 3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
 4. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, di orientare l'attività di controllo dell'ufficio e di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, il Comune, con apposita deliberazione della Giunta comunale, può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori di riferimento medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
1. Qualora la Giunta comunale, ai sensi del precedente comma 4, non proceda alla determinazione dei valori medi di riferimento, il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
 2. Qualora invece la Giunta comunale, ai sensi del precedente comma 4, proceda alla determinazione dei valori medi di riferimento, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli di riferimento determinati ai sensi del precedente comma 4.
 3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 4, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
 4. Qualora il contribuente abbia invece dichiarato e, conseguentemente, versato l'imposta sulla base di un valore inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 4, ove ne ricorrano i presupposti, il Comune può procedere all'accertamento del maggior valore facendo riferimento ai valori venali di mercato, che

potranno condurre alla determinazione di valori anche superiori a quelli come sopra predeterminati.

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai casi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione dei fabbricati e di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992.

ART. 9 – FABBRICATI PARZIALMENTE COSTRUITI O RECUPERATI

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, ove una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari ultimate sono assoggettate ad imposizione quali fabbricati a decorrere dalla data di accatastamento. Conseguentemente è assoggettata ad autonoma imposizione la superficie dell'area fabbricabile determinata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate e la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.
2. Il medesimo criterio si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte di fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992. In tali casi viene individuata come area fabbricabile oggetto di imposizione autonoma, la quota dell'intera area sulla quale insiste il fabbricato, comprensiva dell'area di pertinenza, data dal rapporto tra la volumetria delle unità immobiliari soggette a recupero e quella dell'intero fabbricato.

ART. 10 – BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione. In

ogni caso la riduzione della base imponibile decorre dalla data dalla quale è stata dichiarata l'inagibilità o inabitabilità da parte dell'ufficio tecnico comunale o è stata presentata la dichiarazione sostitutiva.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati in situazione di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001. A titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati nei quali ricorrono le seguenti condizioni:
- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti di finitura del fabbricato (es. mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria).

ART 11 – RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltretutto rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

ART. 12 – ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. n. 504/1992.
3. Sono, altresì, esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.
5. Le esenzioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ART. 13 – DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, restano valide anche con riferimento all'imposta municipale propria (IMU).
3. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo Comune ed indirizzata ad altro comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente.
4. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo Comune, sia stata erroneamente presentata a comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

ART. 14 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dall'articolo 1, commi 161 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il Comune, con delibera della Giunta Comunale, designa un funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 23/2011, al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
4. Nell'ambito dell'attività di recupero, non si procede all'emissione degli avvisi di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi,

per ciascun credito, l'importo di euro 15,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta. La detta disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

5. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

ART. 15 – VERSAMENTI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
2. L'imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. Tuttavia sono considerati regolarmente eseguiti, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta dovuta relativa all'immobile condiviso:
 - a) i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
 - b) i versamenti effettuati, in caso di successione, da un erede per conto degli altri o a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.
3. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà e il mese intero si computa in capo:
 - a) al soggetto il cui possesso si è protrato per almeno quindici giorni, nel caso di un mese con 28, 29 o 30 giorni (nel caso limite di un uguale periodo di possesso, il mese intero si computa in capo al soggetto che acquisisce la proprietà);
 - b) al soggetto il cui possesso si è protrato per almeno sedici giorni, nel caso di un mese con 31 giorni.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. L'imposta non è versata qualora risulti uguale o inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta dovuta per l'intero anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ART. 16 – RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Su istanza del contribuente le somme dovute per annualità arretrate possono essere rateizzate con le modalità ed alle condizioni di cui al Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

ART. 17 – SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 696 della legge n. 147/2013.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 697 della legge n. 147/2013.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
4. Si applica, altresì, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
5. Sulle somme dovute dal contribuente per omessi o tardivi versamenti si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

ART. 18 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie si intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo comune per immobili ubicati in altro comune, fino a quando sono possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del comune soggetto attivo del tributo, ove il contribuente ed il comune soggetto attivo del tributo siano consenzienti e previa istanza presentata dal contribuente, la somma dovuta a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati può essere versata direttamente al comune stesso.

3. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi nella misura stabilita dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno versamento.
4. Non si dà luogo al rimborso quando l'importo dello stesso per imposta ed interessi non supera euro 12,00.
5. E' ammessa la compensazione per le somme da rimborsare secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

ART. 19 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. **Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.**